



G. 30394

Sent. n. 86/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Lombardia**

**La Giudice**

**Dott.ssa Barbara Pezzilli**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n.30394 del registro di Segreteria su ricorso  
proposto da:

S. F. , nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis Via Omissis, CF  
Omissis , rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Rago del foro di  
Piacenza ( [rago.isabella@ordineavvocatipc.it](mailto:rago.isabella@ordineavvocatipc.it) ) e presso di lei  
elettivamente domiciliato nello studio sito in Piacenza, Via  
Sant'Eufemia n. 30

**avverso**

**Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro  
pro- tempore, dom.to ex lege preso l'Avvocatura distrettuale dello  
Stato di Milano, all'indirizzo pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

**e**

**Comando Generale della Guardia di finanza- Centro Informatico**  
**Amministrativo Nazionale- Ufficio Contenzioso Trattamento**  
**Economico**, rappresentato in giudizio dal Maresciallo Francesco  
Ciciriello, elettivamente dom.to all'indirizzo pec:

rm0450000p@pec.gdf.it

### **Nonché**

**INPS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè, nonché all'indirizzo pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

**Visto** l'atto introduttivo del giudizio;

**Esaminati** gli altri atti e i documenti di causa;

**Tenuta** l'udienza del 21 marzo 2024, presenti, per l'INPS, su delega dell'avv. Giulio Peco, l'avv. Simone Schettino, per il MEF-Guardia di finanza il maresciallo Ciciriello e per la parte ricorrente l'Avv. Gualtiero Ferrari su delega del procuratore costituito.

Ritenuto in

### **FATTO**

1. La parte ricorrente, brigadiere capo della Guardia di finanza in congedo, chiede che gli venga riconosciuto l'aggravamento dell'infermità Omissis da scriversi alla tabella A) ottava categoria o in quella diversa, risultante al termine dell'istruttoria, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria, chiedendo che vengano disposti gli accertamenti medico legali volti ad accertare il richiesto aggravamento.

A sostegno della pretesa, il ricorrente espone che, la predetta patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del Comitato di verifica reso nell'adunanza Omissis del Omissis e che la commissione medica di Omissis - adita dal

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                          |  |
|  | ricorrente - dopo averlo sottoposto a visita, in data Omissis, negava    |  |
|  | il richiesto aggravamento. Il ricorrente, quindi, in data Omissis        |  |
|  | presentava all'Inps domanda di pensione privilegiata per la patologia    |  |
|  | dallo stesso lamentata, tuttavia l'ente previdenziale non provvedeva a   |  |
|  | riscontrare la richiesta nei termini di legge e, pertanto, su di essa si |  |
|  | formava il silenzio rifiuto.                                             |  |
|  | In estrema sintesi, secondo il ricorrente, dai documenti medici          |  |
|  | agli atti emergerebbero con chiarezza le opportune evidenze mediche      |  |
|  | idonee a comprovare il nesso eziopatogenetico e cronologico tra          |  |
|  | l'affezione primitiva, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, |  |
|  | ed il successivo peggioramento, sussistendo, quindi, le condizioni       |  |
|  | per il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità e l'ascrivibilità |  |
|  | della stessa all'8^ categoria della tabella A), con conseguente diritto  |  |
|  | del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria.                     |  |
|  | L'INPS si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente,           |  |
|  | il proprio difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale   |  |
|  | mentre nel merito - dopo aver ribadito che, ai sensi della nota          |  |
|  | operativa n. Omissis del Omissis , il diritto richiesto è subordinato    |  |
|  | al solo riconoscimento di una infermità dipendente da causa di           |  |
|  | servizio ascrivibile a categorie di pensione di cui alla tabella A       |  |
|  | allegata al d.P.R. n. 915/1978, in conformità al parere espresso dal     |  |
|  | Comitato di verifica, avente natura vincolante - ha evidenziato che la   |  |
|  | domanda appariva sfornita della necessaria prova, concludendo per il     |  |
|  | rigetto della stessa.                                                    |  |
|  | La Guardia di finanza/MEF si è costituita in giudizio                    |  |
|  |                                                                          |  |

eccependo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva che, invece, risiederebbe esclusivamente in capo all'ente previdenziale in relazione alla presentazione dell'istanza di pensione privilegiata da parte del ricorrente.

Sempre in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem* essendo stata già respinta dalla Corte dei conti identica domanda con sentenza n. 210/2020 divenuta irrevocabile.

Nel merito, infine, la Guardia di finanza ha contestato l'infondatezza del ricorso riportandosi agli esiti dell'accertamento della Commissione medica Ospedaliera di Milano (doc. 12) che avevano escluso l'aggravamento della patologia lamentata dal ricorrente, concludendo così per il rigetto del ricorso.

Il giudizio veniva rinviato all'udienza 26 ottobre 2023 al fine di acquisire documentazione inerente alle eccezioni preliminari dell'INPS (ord. n. 29/2023) e, in esito a tale udienza, veniva formulato con ordinanza n. 49/2023, al Collegio Medico Legale (C.M.L.), Sez. Speciale istituita presso la Corte dei conti in Roma, il seguente quesito medico legale : *"Se, sulla base della documentazione in atti e/o di visita medica ( da espletare anche per delega), la patologia di cui S. F. è risultato affetto (" Omissis"), già riconosciuta dipendente da causa di servizio, abbia subito un aggravamento e, in caso affermativo, quale sia la corretta ascrivibilità tabellare e di categoria della patologia ai fini del riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata"*. L'adempimento istruttorio è stato tempestivamente eseguito, garantendo il

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | contraddittorio tra le parti ed il loro CTP, mediante deposito del                              |  |
|  | parere definitivo.                                                                              |  |
|  | Il Collegio Medico legale, in esito agli accertamenti svolti, ha                                |  |
|  | così concluso <i>“la patologia Omissis di cui S. F. è risultato affetto, meglio</i>             |  |
|  | <i>definibile quale [ Omissis] già riconosciuta come SI dipendente da causa di</i>              |  |
|  | <i>servizio, abbia subito un aggravamento e pertanto sia meritevole di una</i>                  |  |
|  | <i>8<sup>a</sup>ctg di Tabella A ai fini del riconoscimento del diritto del ricorrente alla</i> |  |
|  | <i>pensione privilegiata e decorrenza già a far data dalla visita medico legale</i>             |  |
|  | <i>condotta all’epoca Omissis) presso la CMO di Omissis”.</i>                                   |  |
|  | All’odierna udienza le parti, riportandosi ai propri scritti,                                   |  |
|  | hanno insistito nelle rispettive conclusioni come da verbale cui                                |  |
|  | integralmente si rinvia.                                                                        |  |
|  | Il giudizio è, quindi, passato direttamente in decisione, con                                   |  |
|  | formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.                                          |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                                  |  |
|  | 1. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di difetto di                            |  |
|  | legittimazione passiva proposta da entrambi i resistenti.                                       |  |
|  | Infatti, in relazione al <i>petitum</i> ed alla <i>causa poetendi</i> sussiste la               |  |
|  | legittimazione passiva di entrambi, attesa da un lato la specifica                              |  |
|  | competenza dell’INPS nell’eventuale procedimento di liquidazione                                |  |
|  | del trattamento pensionistico privilegiato richiesto, quale ente                                |  |
|  | previdenziale competente, per cui esiste comunque l’interesse a                                 |  |
|  | contraddire e, dall’altro la qualità di amministrazione “datrice di                             |  |
|  | lavoro” del ricorrente. Secondo un condivisibile orientamento                                   |  |
|  | giurisprudenziale, infatti, le attribuzioni di “ordinatore principale e                         |  |
|  | 5                                                                                               |  |

|  |                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                             |  |
|  | secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione di                 |  |
|  | competenza di apparati della pubblica amministrazione, comunque,            |  |
|  | costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo. Ne           |  |
|  | consegue, pertanto, che nei giudizi pensionistici, sussiste l’interesse a   |  |
|  | che la sentenza faccia stato sia nei confronti dell’amministrazione che     |  |
|  | ha emesso l’atto, che dell’ente eventualmente tenuto al pagamento,          |  |
|  | da ciò deriva la legittimazione passiva di entrambi ( <i>ex multis</i> Sez. |  |
|  | Veneto, sent. 179/2018).                                                    |  |
|  | 2. Va, del pari, respinta l’eccezione di inammissibilità per                |  |
|  | violazione del principio del <i>ne bis in idem</i> fondata sulla asserita   |  |
|  | sussistenza di una pronuncia di questa Corte su identica domanda            |  |
|  | formulata dal ricorrente, esitata con sentenza n. 210/2020 divenuta         |  |
|  | irrevocabile.                                                               |  |
|  | Orbene, come emerge dalla piana lettura della decisione citata, il          |  |
|  | giudice non ha affrontato il merito della questione, definendo il           |  |
|  | giudizio in via preliminare, dichiarando l’inammissibilità del ricorso      |  |
|  | per difetto della previa definizione della domanda in via                   |  |
|  | amministrativa. Tale pronuncia, quindi, non osta, contrariamente a          |  |
|  | quanto eccepito dalla GDF, alla riproposizione del ricorso una volta        |  |
|  | che la causa di inammissibilità sia venuta meno, come in questo caso.       |  |
|  | 3. Passando, quindi, ad esaminare il merito della questione, la             |  |
|  | domanda del ricorrente va accolta in esito alle risultanze                  |  |
|  | dell’accertamento medico legale disposto da questa Corte.                   |  |
|  | 3.1 Come ricordato in fatto, all’udienza del 26 ottobre 2023, veniva        |  |
|  | emessa ordinanza istruttoria volta ad acquisire il parere medico            |  |
|  | 6                                                                           |  |



*l'altro, con l'esordio della sintomatologia Omissis patita dallo stesso, come riconosciuto dal Comitato di Verifica al puntuale parere espresso. Per quanto sopra, la scrivente Sezione in ragione delle considerazioni medico-legali formulate ritiene che l'infermità " Omissis" sia meritevole di una migliore ascrivibilità tabellare e nello specifico dovrà essere ascritta alla 8<sup>a</sup>ctg della tabella A. In pieno accordo con le risultanze della visita medico legale condotta presso la scrivente Sezione e come verificabile alla certificazione e documentazione sanitaria e clinico-strumentale esibita, la decorrenza deve essere correlata all'epoca della richiamata visita collegiale del Omissis Omissis."*

3.3 In conclusione - sulla base delle considerazioni svolte dalla CML incaricata, fondate su una completa rappresentazione dei fatti controversi, prive di vizi logici e, come tali, condivisibili - il ricorso deve essere accolto con l'accertamento dell'aggravamento della patologia Omissis sofferta dallo S., riconducibile ad Omissis; dell'ascrivibilità della stessa alla 8<sup>a</sup>ctg della tabella A), allegata al d.P.R. n. 915/1978 e del conseguenziale diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata con decorrenza dal 26.09.2019.

Sulle somme arretrate, dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n.

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli            |  |
|  | ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.                           |  |
|  | Poiché l’esito della controversia è stato determinato dalle                  |  |
|  | risultanze di un accertamento tecnico medico-legale che non poteva           |  |
|  | essere disposto d’ufficio dalle parti resistenti che, invece, erano tenute   |  |
|  | ad adeguarsi al precedente diniego dell’aggravamento emesso da               |  |
|  | parte della Commissione Medica Ospedaliera 3 <sup>a</sup> di Omissis in data |  |
|  | Omissis, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle        |  |
|  | spese tra le parti.                                                          |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                |  |
|  | La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in             |  |
|  | composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattese            |  |
|  | le eccezioni preliminari                                                     |  |
|  | <b>Accoglie</b>                                                              |  |
|  | il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente come da     |  |
|  | motivazione.                                                                 |  |
|  | Spese compensate.                                                            |  |
|  | <b>Dispone</b>                                                               |  |
|  | in applicazione dell’art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di        |  |
|  | diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di                |  |
|  | informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o         |  |
|  | mediante reti di comunicazione elettronica, siano omesse le generalità       |  |
|  | e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente, dei  |  |
|  | terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.                 |  |
|  |                                                                              |  |
|  |                                                                              |  |
|  | 9                                                                            |  |

[illegible]

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

## La Giudice

Dott. ssa Barbara Pezzilli

*(firmato digitalmente)*

Depositato in segreteria 17.05.2024

La Direttrice della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)